



N. R.G. 3886/2014

Sentenza n. 1888/2016 pubbl. il 22/07/2016

RG n. 3886/2014

Repert. n. 4312/2016 del 22/07/2016



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
 Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|------------------------|------------------------|
| dott. Guzzo Liliana | Presidente rel ed est. |
| dott. Marra Anna Maria | Giudice |
| dott. Boccuni Luca | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 3886/2014 promossa da:

A IN LIQUIDAZIONE

Causa dichiarata interrotta e riassunta

FALLIMENTO **A** ^{da} **in liquidazione in persona del curatore pro tempore**
dott.

rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv.to e dom.

contro

ATTORE

B

- Convenuto contumace
- Convenuto contumace



Oggetto: partecipazioni sociali, conferimenti Repert. n. 4312/2016 del 22/07/2016

CONCLUSIONI dell'attore: come da foglio di conclusioni

Ragioni della decisione

A in liquidazione ha convenuto in giudizio **B** e **C** esponendo che con delibera del 24.11.2009 l'assemblea straordinaria di **A** aveva deliberato l'aumento di capitale da € 10.000,00 ad € 500.000,00, aumento che era stato sottoscritto dai soci **B** e **C** per € 245.000,00 ciascuno. Il capitale così aumentato e sottoscritto non risultava però interamente versato, mancando ancora il versamento di € 102.587,50 da parte del **B** e di € 149.612,50 da parte di **C**. Ha altresì esposto che **C** era debitrice verso la attrice per la somma di € 2850,00 per prestazioni svolte a suo favore. Ha chiesto pertanto che accertata la mancata liberazione dei conferimenti sottoscritti dai convenuti, **B** venisse condannato al versamento in favore di **A** in liquidazione dell'importo di € 102.587,50 o della somma maggiore e /o minore risultante in corso di causa oltre interessi dal 22.10.2013 e che **C** venisse condannata al versamento dell'importo di € 149.612,50 o di quella somma maggiore o minore risultante in corso di causa oltre interessi dal 11.11.2013. Ha altresì chiesto che, accertato il debito di **C** di cui alla fattura n.2 dd. 1.4.2010, essa venisse condannata al versamento della somma di € 2850,00 oltre interessi ex art 5 D.lgs 231/02 dal 16.12.2013 al saldo.

I convenuti non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci. In corso di causa è stato autorizzato su ricorso dell'attrice sequestro conservativo sui beni mobili immobili e sui crediti anche presso terzi di **B** fino a concorrenza di € 110.000,00 per capitale interessi e spese.

Il giudizio è stato interrotto per fallimento di **A** in liquidazione dichiarato con sentenza del Tribunale di Padova del 15.1.2015; esso è stato poi riassunto dal Fallimento di **A** in liquidazione.

Previa istruzione solo documentale, precisate le conclusioni e assegnato del termine per il deposito della conclusionale la causa viene in decisione.

E' provato documentalmente, che l'assemblea dei soci in data 24.11.2009 ha deliberato l'aumento di capitale sociale ad € 500.000,00 e che detto aumento è stato sottoscritto dai soci **B** per € 245.000 e **C** per € 245.000; risulta altresì che il capitale così sottoscritto non è stato interamente versato dai due soci e, nonostante i solleciti, **B** deve ancora versare € 102.587,50 e **C** € 149.612,50 (v. doc attori n. 2,3,4,5). I convenuti vanno dunque condannati a corrispondere al Fallimento attoreo rispettivamente il **B** € 102.587,50 oltre interessi legali dal 22.10.2013 come chiesto (data della messa in mora) al saldo e **C** l'importo di € 149.612,50 oltre interessi legali come chiesto dal 11.11.2013 (data della messa in mora) al saldo.

Per contro la attrice non ha adeguatamente provato il suo credito verso **C** per la somma di € 2850,00 per prestazioni svolte a suo favore essendosi limitata



unicamente a produrre una fattura da essa emessa (v doc 7). Per costante giurisprudenza “ la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito”, sicchè qualora il rapporto sia contestato tra le parti o comunque in caso di contumacia (che non consente di dare per ammessi i fatti costitutivi) non sia adeguatamente provata l'esistenza del rapporto, integrante fatto costitutivo della pretesa, “la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (v . ex plurimis la recente sentenza Corte di Cassazione n. 299 del 12.1.2016; v anche sentenze Cass. 05/08/2011 n. 17050; Cass. 13/01/2014 n 462). La domanda di pagamento di detta somma va dunque rigettata. Le spese di lite, stante la maggior soccombenza, sono poste a carico dei convenuti.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede

- 1) Condanna **B** a corrispondere a parte attrice l'importo di € 102.587,50 oltre interessi legali dal 22.10.2013 al saldo.
- 2) Condanna **C** a corrispondere a parte attrice l'importo di € 149.612,50 oltre interessi legali dal 11.11.2013 al saldo.
- 3) Rigetta la restante domanda attorea.
- 4) Condanna i convenuti in solido a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in € 1450,00 per spese ed € 6000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e CPA sugli importi assoggettabili

Deciso in Venezia il 13.5.2016

Il Presidente relatore ed estensore

Dott. Liliána Guzzo

